

Rep. n. _____

CONTRATTO D'APPALTO**Per l'affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali. CIG:**
6728860EEB;-----**----- REPUBBLICA ITALIANA-----**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno _____ del mese di FEBBRAIO, in
San Donaci, nella residenza municipale in piazza Pompilio Faggiano, avanti a me,
dott. Fabio Marra Segretario Generale del Comune di San Donaci, autorizzato a
rogare, in forma pubblica amministrativa, tutti i contratti nei quali il Comune è parte,
ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono costituiti i signori: -----

a) **Dott.ssa Roberta Lupo** nata a Torricella (TA) il 07/12/1970 nella qualità di
sostituta della Responsabile del Settore Affari Generali, Dott.ssa Maria Grazia
Bilotta, del Comune di San Donaci giusto decreto n°3 del 22/02/2017, con sede in
piazza Pompilio Faggiano, codice fiscale 80001990748 p. IVA 01432100749, la
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
Comune di San Donaci che legalmente rappresenta, a ciò autorizzato ai sensi
dell'art. 107, comma 3°, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000; -----

b) Il **sig.Caputo Piero** nato a San Pietro Vernotico (BR) il 17.01.1973 (Id. a mezzo
C.I. AS3660168 ril. Comune di San Pietro V.co il _____ scad. _____), domiciliato
come segue, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante della cooperativa sociale **AD MAIORA**
COOPERATIVA SOCIALE (di seguito denominata cooperativa) con sede in San
Pietro V.co (BR), via Carrozzo, 11 P. IVA/codice fiscale 02218800742 e iscrizione
nel registro imprese di Brindisi dal 23.09.2008 al n. BR 129463 e all'albo regionale
delle cooperative sociali, sez. B, dal 12.06.2009 al n. 341; -----

I suddetti comparenti della cui identità personale e poteri io Segretario comunale

rogante sono certo, premettono che: -----

----- PREMETTONO CHE -----

- con deliberazione giuntale n. 58 del 6 giugno 2016 è stato affidato al responsabile del servizio affari generali, l'incarico di avviare le procedure per individuare l'appaltatore del servizio di pulizia degli stabili comunali, confermando e privilegiando l'affidamento alle cooperative sociali di tipo B), ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, attenendosi scrupolosamente a quanto previsto nel parere n. 3 del 1° agosto 2012 espresso dell'ANAC "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991";-----

- con determinazione dirigenziale n. 303 del 27.6.2016 è stata avviata una procedura negoziata, riservata alle cooperative sociali di tipo B, iscritte nell'apposito albo regionale, per l'affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per tre anni con decorrenza dalla nuova aggiudicazione, per un valore complessivo presunto di complessive € 84.351,64 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA pari ad € 18.557,36 e così per un totale di € 102.909,00, demandando la gestione della procedura di gara alla S.U.A (stazione unica appaltante) istituita presso la Provincia di Brindisi, in veste di soggetto aggregatore, qualificato a gestire le gare di servizi per importi superiori a € 40.000,00;-----

- con determinazione dirigenziale n. del si è preso atto delle risultanze della procedura di gara relativa al servizio di "di pulizia e di sanificazione degli immobili comunali del comune di San Donaci"– Importo € 86.351,64 – CIG: 6728860EEB, come da determinazione di aggiudicazione del Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi, n. 707 del 3.10.2016, e della comunicazione

prot. n. 50128 del 15.12.2016 di “Efficacia dell’aggiudicazione” con la quale i servizi di che trattasi, sono stati definitivamente aggiudicati alla “società cooperativa sociale “AD MAIORA” per l’importo di aggiudicazione di € 63.946,05, corrispondente al ribasso percentuale del 22,35%, oltre oneri per la sicurezza di € 2.000,00 non soggetti a ribasso e quindi per l’importo complessivo di € 65.946,05 oltre IVA-----

-----**TUTTO CIO’ PREMESSO**-----

Le parti convengono e stipulano quanto segue:-----

Articolo 1. Oggetto del contratto -----

Il Comune nella persona del suo legale rappresentante, come sopra costituito, affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto del servizio citato in premessa. L’appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al capitolato speciale e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali, anche se non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, se e in quanto applicabile alla data odierna, fatta salva l’ applicazione del D.lgs. 50/2016.

Articolo 2. Finalità e obiettivi. -----

Con la presente convenzione l’Ente intende promuovere percorsi di integrazione socio-lavorativi attraverso la valorizzazione delle diverse abilità nella ricerca di spazi adeguati all’interno dei quali la persona diventa risorsa attiva del processo di produzione e di lavoro. La convenzione ha pertanto l’obiettivo di rispondere ai bisogni di occupabilità delle fasce deboli esposte al rischio di esclusione sociale, attraverso azioni mirate a garantire le funzioni di mediazione e di accompagnamento al lavoro delle persone diversamente abili.-----

Articolo 3. Condizioni di svantaggio. -----

La cooperativa dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione è documentata agli atti della cooperativa.-----

Articolo 4. Obblighi della cooperativa .-----

La cooperativa si obbliga:-----

a) A rendere le prestazioni di cui all'art. 1 nel rigoroso rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel capitolato d'oneri allegato, tramite la propria organizzazione aziendale idonea all'esecuzione del servizio e al raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo previste; -----

b) Ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;-----

c) Ad utilizzare lavoratori svantaggiati, nella misura minima stabilita dal secondo comma dell'art. 4 della legge 381/1991, per un numero di ore lavorative non inferiori al maggior numero di ore assegnato ad altro personale e a mantenere tale percentuale per tutto il periodo della convenzione;-----

d) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge n. 381/1991, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli altri lavoratori;-----

Articolo 5. Misure di sicurezza.-----

La cooperativa dichiara la propria idoneità tecnico professionale e assicura la rispondenza alle misure di sicurezza, con particolare riguardo al tipo di svantaggio delle persone inserite. Le parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e a coordinare gli interventi informandosi

reciprocamente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.-----

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:-----

a) l'elenco del personale impiegato;-----

b) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a) e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;-----

c) dichiarazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 dei macchinari e delle attrezzature utilizzate;

d) nominativo e recapito del proprio responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio medico competente di cui agli artt. 31 e 38 del D.Lgs. 81/2008;

e) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008

Articolo 6. Norme contrattuali.-----

La cooperativa garantisce l'osservanza delle norme vigenti relative alle assicurazioni varie del proprio personale per infortunio sul lavoro, disoccupazione, invalidità e vecchiaia, nonché il rispetto di tutte le altre disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assicurativa o che potranno entrare in vigore nel corso dell'affidamento. La cooperativa sociale inoltre garantisce l'applicazione del contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali siglato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel caso che si tratti di dipendenti della cooperativa, mentre per i soci lavoratori, applicherà il proprio regolamento interno, rispettando la legge n. 142 del 31.3.2001 "*Revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare riferimento alla posizione di socio lavoratore*". La cooperativa assume qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente e di terzi nel caso di

mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.-----

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.-----

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. -----

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.-----

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 4.12.2016, giusto certificato numero protocollo INAIL 5661472 con scadenza 3.4.2017-----

Articolo 7. Personale e clausola mantenimento livelli occupazionali. -----

Al fine di mantenere e garantire la continuità occupazionale e quella dei progetti di inserimento lavorativo dei lavoratori attualmente impiegati nel servizio alle dipendenze della Cooperativa Sociale di tipo B) che svolge per il Comune di San

Donaci il servizio oggetto del presente appalto (precedente concessionario), e allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, il nuovo concessionario avrà l'obbligo, di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto e dovrà impegnarsi a garantire la continuità occupazionale ed il trattamento economico e giuridico maturato dai soggetti già operanti in virtù della precedente procedura di affidamento. Alla convenzione è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale impegnato nella fornitura ed in possesso dei requisiti professionali. Fatto salvo il diritto alla riservatezza, nell'elenco di cui al punto precedente, la cooperativa evidenzia quali lavoratori si trovino nella condizione di svantaggio di cui all'art 4 della legge n. 381/1991. Eventuali variazioni rispetto all'elenco allegato devono essere tempestivamente comunicate all'Ente.-----

Articolo 8. Responsabili tecnici delle attività. -----

La cooperativa, al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, indica quale responsabile di cantiere e responsabile della qualità il sig. Caputo Piero, soggetto diverso dal personale impiegato e con le funzioni indicate nel progetto di autocontrollo, elaborato dalla cooperativa ed oggetto dell'offerta tecnica, presentata in sede di gara e che qui si intende integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegata, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Tutte le comunicazioni e le inadempienze fatte in contraddittorio con tali responsabili, dovranno intendersi fatte direttamente all'impresa. L'amministrazione si riserva la possibilità di chiedere la sostituzione dei responsabili in ogni momento, al fine di garantire obiettività, imparzialità e indipendenza nelle funzioni di verifica e controllo. L'Ente indica quale responsabile del controllo la sig.ra dipendente Pagano Pina Maria -----

Articolo 9. Verifiche periodiche e controlli. -----

Fermo restando l'attuazione del sistema di autocontrollo elaborato dalla cooperativa, l'Ente si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del rapporto convenzionato, contestando, in contraddittorio, con il responsabile di cantiere e con il responsabile della qualità, l'eventuale esito negativo del controllo, e sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo. Questi ultimi avverranno anche attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa ed i lavoratori svantaggiati. Tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili della cooperativa sociale e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla cooperativa stessa. La cooperativa redige e trasmette al Comune una relazione annuale e finale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo. -----

Articolo 10. Canone d'appalto. -----

L'importo contrattuale, derivante dal ribasso del 22,35% sull'importo a base di gara, è pari a complessivi euro 65.946,05 (sessantacinquemilanovecentoquarantasei/05) di cui euro 63.946,05 (sessantatremilanovecentoquarantasei/05) per servizi veri e propri ed euro 2.000,00 (duemila/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. -----

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. e resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti servizi.-----

Per l'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione, il Comune corrisponderà alla cooperativa sociale l'importo complessivo annuo così fissato, oltre IVA come per legge, con ratei mensili posticipati, previa verifica della regolarità contributiva e della correttezza delle procedure e della qualità delle prestazioni rese, attraverso l'analisi e la condivisione del riepilogo mensile dei controlli quotidiani effettuati dal responsabile del cantiere e trasmessi al responsabile della qualità.

Articolo 11. Tracciabilità dei flussi finanziari. -----

Il comune dichiara che il CIG è **6728860EEB**. -----

La cooperativa si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e a tal fine:-----

a) comunica che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche se in via non esclusiva, alle commesse pubbliche sono: IBAN IT72R0526279271CC0711169106 acceso presso la Banca Popolare Pugliese intestato a: AD MAIORA Soc. Coop. (P.I. 022188800742);-----

b) indica quale persona autorizzata ad operare su tale conto il sig. Caputo Piero C.F. CPTPTR73A171119T;-----

c) si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati comunicati e delle dichiarazioni rilasciate con la presente;-----

d) si impegna a riportare il CIG, indicato da questa amministrazione su ogni fattura emessa per il servizio in oggetto;-----

e) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto;-----

Articolo 12. Inadempienze e cause risolutive.-----

L'Ente committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. a tutto rischio e danno dell'appaltatore, oltre che per tutti i casi previsti dal capitolato speciale d'appalto, qualora la ditta:-----

1. non rispetti quanto previsto nell'offerta tecnica in sede di gara; -----

2. perda i requisiti minimi richiesti dal bando e dal capitolato;-----

3. per qualsiasi motivo sospenda il servizio o non vi provveda con mezzi, attrezzature, materiali idonei, ed il personale prescritti dal contratto e dal capitolato; -----

4. incorra in gravi e reiterate inadempienze delle prescrizioni del contratto, del capitolato e della vigente normativa;-----

5. proceda alla cessione totale o parziale del contratto;-----

6. incorra in sanzioni penali o amministrative per le quali la legge prevede la risoluzione del contratto;-----

7. assuma comportamenti gravemente pregiudizievole per l'immagine ed il decoro della Pubblica amministrazione.-----

La risoluzione del contratto sarà preceduta da formale contestazione del fatto.

L'appaltatore oltre alla perdita della cauzione sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere sino alla nuova aggiudicazione.-----

Articolo 13. Penalità.-----

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con il presente contratto e con il capitolato, l'appaltatore verrà richiamato all'osservanza degli obblighi stessi mediante diffida scritta e nel termine stabilito dal Comune. Qualora, nonostante la diffida ed il richiamo all'osservanza dei patti del contratto, del capitolato, delle leggi e dei regolamenti richiamati ed agli ordini dell'Amministrazione, l'appaltatore non vi ottemperasse, salvo il diritto al risarcimento delle eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze contrattuali, l'Ente committente si riserva di applicare una penale variabile da € 50,00 ad € 500,00 a seconda della gravità dell'inadempienza ed a discrezione dell'Ente. Per ogni giorno di sospensione completa del servizio, la penalità sarà pari a 2/300 della rata di canone annuo.

L'ammontare dell'ammenda disciplinare sarà trattenuto sulla prima liquidazione del canone mensile successivo alla definizione dell'ammenda. Tali penalità potranno essere inflitte anche ripetutamente ogni giorno, finché duri la mancanza stessa cioè finché l'impresa non abbia ottemperato pienamente agli obblighi ad essa incombenti ed alle disposizioni impartite. L'applicazione delle ammende non pregiudicherà per nulla il diritto che si riserva l'Amministrazione di procedere alla esecuzione di tutti i servizi, o di parte di essi, qualora l'appaltatore ritardasse l'esecuzione dei lavori o li conducesse in modo precario. In tal caso l'Amministrazione Comunale, senza bisogno di costituzione di mora o di pregiudiziale autorizzazione potrà ordinare ad altra ditta, il cui costo verrà decurtato dal deposito, cauzionale e, in caso di incapienza, sui crediti vantati dalla cooperativa o recuperato in fase di liquidazione del canone mensile successivo. Dopo tre inadempienze, anche non consecutive, segnalate per iscritto all'impresa aggiudicataria, non seguite da interventi di ripristino entro i termini prefissati l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, trattenendo la cauzione definitiva come penale.-----

Articolo 14. Durata contrattuale.-----

L'appalto avrà la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di aggiudicazione, salvo i casi di risoluzione di cui agli articoli precedenti. Alla fine di tale periodo, l'appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. Il servizio dovrà essere iniziato immediatamente dopo l'aggiudicazione, nelle more di stipula del contratto. Ove, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario non addivenisse alla stipula del contratto o non desse inizio al servizio entro i predetti relativi termini, incorrerà nella decadenza di diritto dall'appalto. Alla scadenza, il Comune si riserva la facoltà di prorogare l'appalto per il periodo necessario al perfezionamento della procedura per un nuovo affidamento e

comunque non superiore a quello consentito dalla normativa vigente in materia e la ditta sarà tenuta a gestire provvisoriamente il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali in corso d'opera.-----

Articolo 15. Obbligo di riservatezza.-----

La cooperativa ed i propri dipendenti hanno l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui dovessero venire in possesso e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che gli sono state rese note le informazioni di cui al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. Ciascuna parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal d.Lgs. n. 196/2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del contratto. -----

Articolo 16. Subappalto.-----

L'appaltatore non potrà, pena la perdita delle cauzione e la revoca della concessione, nonché di tutte le altre conseguenze, come per legge, cedere ad altri la concessione stessa, neppure parzialmente, nè procedere a sub concessioni o a subappalti.-----

Articolo 17. Cauzione definitiva. -----

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti allegati o da questo richiamati, la cooperativa ha prestato apposita cauzione definitiva di € 16.289,00 pari al 10% dell'importo del canone di appalto complessivo, al netto di IVA, oltre tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento di ribasso e due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento e così per un totale del 24,70%, mediante polizza fidejussione n.

1692.00.27.2799706634 in data 27.12.2016, contenente l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile. La predetta cauzione non potrà essere svincolata che al termine dell'appalto, dopo l'avvenuto riconoscimento che la ditta appaltatrice ha adempiuto a tutti gli obblighi assunti, ivi compresi gli oneri assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente. Resta all'Amministrazione la facoltà di rivalersi, a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull'ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all'appaltatore in eccedenza a quelle dovute, nonché per altri oneri ed esborsi sostenuti dal Comune nel caso che l'appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte e per l'applicazione di eventuali penalità a termine del contratto di appalto. Il deposito cauzionale utilizzato in tutto o in parte deve essere immediatamente reintegrato dalla cooperativa. La cauzione sarà integralmente incamerata dal Comune in caso di mancato inizio del servizio o in caso di abbandono dello stesso prima della scadenza del contratto. -----

Articolo 18. Copertura assicurativa. -----

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato un'assicurazione per tutta la durata dell'appalto, con polizza numero 1/2503/61/130956507 in data 24.12.2016 rilasciata dalla UNIPOLSAI agenzia di Brindisi per 1.000.000 di euro.---

Articolo 19. Controversie. -----

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione

Comunale e l'Appaltatore, sia in corso che al termine dell'appalto, dovranno essere deferite alla Magistratura ordinaria. Il foro competente a decidere qualsiasi controversia che potrà derivare dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto di appalto, sarà quello del Tribunale di Brindisi.

Articolo 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale-----

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore senza diritti di rivalsa alcuna verso il Comune. Stesso dicasi per eventuali spese per bolli allo stato non conteggiati e in misura non conoscibile in caso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Il presente contratto essendo stipulato con cooperative sociali di cui alla legge 8.11.1991, n. 381, ai sensi del DPR 642/1972, articolo 27-bis della tabella Allegato B, non è soggetto a imposta di bollo. Del presente contratto io Segretario comunale Ufficiale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivono con firme digitali, delle quali io personalmente ho verificato la validità dei certificati, dopo avermi dispensato dalla lettura degli atti richiamati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Il presente contratto, ai sensi dell'art.6 – c. 3 della L. 221/2012, è stipulato con atto informatico o in modalità elettronica. Vengono allegate al presente contratto, oltre al CSA, le polizze di cui ai precedenti artt. 17 e 18.-----

IL COMUNE –Roberta Lupo – firma apposta digitalmente

LA DITTA APPALTATRICE – Piero Caputo – firma apposta digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE- Fabio Marra- firma apposta digitalmente